

**MESSAGGIO**

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente un ricorso contro la dichiarazione della pubblica utilità  
 dell'opera di sistemazione delle rive pubbliche a Cassarate,  
 al mappale n. 246**

(del 4 febbraio 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Trasmettiamo il ricorso del 5 marzo 1964 che le signore Giuseppina Bernasconi nata Rampoldi, in Paradiso, e Candida Rezzonico, nata Rampoldi, in Cassarate (rappr. dallo Studio legale Gilardoni - Santini - Molinari, in Lugano), hanno introdotto contro la ris. gov. n. 775 dell'11 febbraio 1964 con la quale il Consiglio di Stato ha concesso la pubblica utilità e la facoltà di percepire contributi per l'opera di sistemazione delle rive pubbliche a Cassarate al mappale n. 246.

Le ricorrenti chiedono che la pubblica utilità venga negata sostanzialmente per i seguenti motivi:

- a) Il Consiglio di Stato, mentre ha respinto il loro ricorso del 4 giugno 1963 contro la pubblica utilità dell'opera, non si è però affatto pronunciato sul loro ricorso del 27 luglio 1964 con il quale era chiesto l'annullamento della risoluzione 16 luglio 1963 del Consiglio comunale di Castagnola e, quindi, l'autorizzazione a fare, nell'albergo, urgenti lavori di riattazione.
- b) Dalla risoluzione del Consiglio di Stato si deduce che la pubblica utilità è stata concessa soprattutto per ragioni di natura estetica e turistica. Ora alla creazione di una passeggiata a lago non può certamente essere attribuito « carattere sufficientemente rilevante di utilità pubblica », tanto più che lo stabile che si vuole espropriare serve gli interessi del turismo e il forestiero dispone già, a Castagnola, di altre possibilità di passeggiata a lago. Inoltre il prolungamento si ridurrebbe qui a ben poca cosa (una decina di metri) per cui è da riconoscere che l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera è minimo o addirittura inesistente e, certamente, non proporzionato alla spesa e al sacrificio del diritto privato. Anche la necessità di allargare via Riviera in quel punto non può giustificare l'espropriazione prevista. Infatti la strada può benissimo essere allargata a monte dove vi sono soltanto catapecchie.
- c) Del resto se veramente il Comune vuole continuare la passeggiata a lago potrà costruire una passerella « sul fronte-lago » dell'albergo. Tale soluzione si impone non soltanto per il principio della proporzionalità fra interesse pubblico e sacrificio privato ma altresì per ragioni di eguaglianza del cittadino davanti alla legge.  
 Infatti il Comune, in occasione della sistemazione del giardino a lago dell'albergo Villa Castagnola ha permesso che si costruisse un'edicola che « inibisce il passaggio e toglie la vista sul lago ».
- d) Infine, anche dal punto di vista delle misure anticongiunturali, è illogico che si dichiari la pubblica utilità « quando, sotto altro aspetto, la Confederazione sta per conglobare le opere di questa natura fra quelle che sono contrarie all'interesse generale ».

In merito a queste obiezioni si osserva :

- ad a) L'evasione del ricorso del 27 luglio 1964 non costituisce una condizione « sine qua non » per la dichiarazione della pubblica utilità. L'obiezione è quindi del tutto irrilevante. Del resto le ricorrenti non pretendono che la decisione impugnata non è valida per il motivo che il ricorso predetto non è stato preliminarmente evaso.
- ad b) Gli scopi dell'espropriazione sono stati chiaramente precisati nella relazione tecnica che il Comune di Castagnola, in virtù dell'art. 15 L. Espr., ha depositato, unitamente agli altri documenti richiesti, presso la Cancelleria comunale onde ottenere la dichiarazione di pubblica utilità.

Questi sono :

- la creazione di una darsena coperta per 12 natanti ;
- la formazione di un giardino pubblico ;
- la correzione di via Riviera in un punto particolarmente pericoloso a cagione appunto della presenza dell'Albergo du Midi che toglie completamente la visuale.

Occorre avantutto ricordare che l'espropriazione in esame rappresenta per il Comune di Castagnola, un ulteriore passo verso l'attuazione di un piano che prevede la sistemazione di un tratto della riva (fino a poco tempo fa tutto o quasi tutto in mano ai privati) in modo che sia accessibile al pubblico. Infatti la riva del lago, che nel Comune di Castagnola raggiunge una lunghezza totale di m. 3280, è, in massima parte, in mano ai privati. E' quindi, a nostro giudizio, da ritenere perfettamente legittima e giustificata la preoccupazione del Comune di mettere a disposizione del pubblico — soprattutto dei turisti che a Castagnola sono sempre numerosi e che rappresentano per l'economia del Comune un elemento di non secondaria importanza — una modesta porzione della riva del lago. Il Tribunale federale nelle sue sentenze del 29 maggio 1963 con le quali ha respinto i ricorsi dei coniugi Rodolfo e Rosa Huber-Sohm e delle signore Angelina Talamona ved. Macchi e Carmen Macchi in cui si chiedeva che fosse dichiarata arbitraria l'espropriazione, intrapresa sempre dal Comune di Castagnola, di alcune particelle site poco lungi dal fondo oggetto della presente procedura di espropriazione (particelle anch'esse comprese nel piano di sistemazione del tratto di riva di cui si parla), ha esplicitamente riconosciuto la legittimità, per il Comune di Castagnola, di valersi del diritto di espropriazione per creare un giardino pubblico sulla riva del lago. E', in secondo luogo, da porre in rilievo che la part. n. 246 si trova attualmente incuneata fra due tratti di riva già di proprietà del Comune e già sistemata a giardino pubblico ed a posteggio di modo che, con l'espropriazione in parola, si giungerebbe a completare l'opera già intrapresa e, in gran parte già realizzata. L'espropriazione prevista è però da riconoscere necessaria non soltanto in vista della sistemazione della riva a giardino pubblico e della creazione di una darsena ma anche e, vorremmo dire, soprattutto per ovviare agli inconvenienti che derivano alla circolazione stradale dalla presenza appunto dell'Albergo du Midi.

Questo, che si trova all'interno della curva molto pronunciata che qui la via Riviera forma e che, con il lato che guarda verso est, confina direttamente con il campo stradale, toglie ogni visuale ; inoltre, la strada è, in questo punto, particolarmente stretta per cui il pericolo di incidenti (ne sono già avvenuti di gravi) incombe continuamente. La demolizione dell'Albergo du Midi comporterà quindi, grandi e innegabili vantaggi anche dal profilo della circolazione stradale per cui questa sarebbe, già per questo

solo motivo, da giudicare un'opera di utilità pubblica. Non bisogna inoltre dimenticare che qui non si tratta di una strada secondaria ma di un'arteria principale sulla quale la circolazione è intensissima.

Nel ricorso si cita poi l'affermazione contenuta nella risoluzione gov. n. 304 del 18 gennaio 1963 secondo cui il bene che si vuole espropriare deve essere idoneo allo scopo e che fra due soluzioni ugualmente accettabili deve essere scelta quella che meno comporti diminuzioni della proprietà privata.

Tale citazione non è però, nel nostro caso, pertinente poichè è chiaro che, per il raggiungimento dello scopo prefisso, l'espropriazione della part. n. 246 è assolutamente indispensabile e che non vi è possibilità di scelta alcuna. O meglio se una scelta può essere fatta questa può essere concepita soltanto in questi termini : o si espropria la part. n. 246 o non la si espropria.

ad c) Secondo quanto il Comune espropriante riferisce nelle sue osservazioni al ricorso, in un primo tempo la costruzione di una passerella sul fronte dell'albergo era stata da esso proposta ma le ricorrenti non l'avevano accettata. Circa poi la questione dell'edicola si fa qui pieno riferimento alle osservazioni, secondo noi plausibili e pertinenti, inoltrate dal Comune in merito al ricorso annesso agli atti.

ad e) A questo proposito si può rilevare che la Commissione per l'applicazione dei provvedimenti per l'edilizia, interpellata a proposito di un caso analogo, aveva affermato di ritenere assurdo pretendere che si chieda l'autorizzazione della messa in cantiere di un'opera pubblica prima che sia stata iniziata e conclusa la procedura preliminare di espropriazione e di ritenere che permessi di mettere in cantiere lavori edili debbono essere rilasciati nel momento in cui sono date possibilità, per il committente, di poter effettivamente iniziare la costruzione, possibilità che, evidentemente, non vi sono fintantochè la dichiarazione di pubblica utilità non sia cresciuta in giudicato.

Tale punto di vista è da noi condiviso siccome ragionevole.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Lafranchi*

p. o. Il Cancelliere :

*Beati*

1871. In the same year the ... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..